CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS".
Triennio 2016/2019.

L'anno _____ (_____) il giorno _____ del mese di _____ anno 2016 nella sede Comunale, via Roma n. 94

TRA

Il Comune di Arre, rappresentato dal dott. Alberto Sturaro, nato a _____ il _____, Responsabile Area 3 Tecnica e Polizia Locale, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Arre, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.8.2000

E

la Associazione Sportiva _____ con sede in _____ P.IVA_____ rappresentata dal signor _____ nato a _____, il _____ C.F._____ che agisce nella sua qualità di Presidente dell'Associazione medesima presso la cui sede, agli effetti della presente, risiede e a cio espressamente autorizzato, di seguito nominata per brevità "concessionario"

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 8 del 11/05/2015 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*" riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente;
- che gli articoli 24 e seguenti della medesima Legge, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, disciplinano le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni;
- che il Comune di Arre è proprietario di alcuni impianti sportivi che intende affidare in concessione, al fine di dare rispondenza alle richieste dell'utenza sportiva presente nel territorio;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.09.2016 sono stati espressi indirizzi per procedere all'affidamento in concessione della gestione degli impianti in oggetto previa pubblicazione di bando di gara rivolto alle associazioni sportive individuate dalla richiamata L.R. 8/2015;
- dato atto che all'esito della procedura di cui sopra e risultato affidatario il concessionario sopra indicato, come da determinazione del Responsabile Area 3 Tecnica e Polizia Locale n. ____del _____;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE E USO

Il Comune di Arre affida al concessionario come sopra rappresentato, che accetta, la gestione e l'utilizzo della Palestra annessa al Plesso Scolastico "E. De Amicis", sita in via Roma civ. 101, dotata di spogliatoi e altri locali pertinenziali.

Tale struttura, con relativi impianti ed attrezzature, è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario, che la prende in consegna. Le parti sottoscriveranno idoneo verbale di consegna con l'elenco dei beni mobili esistenti ed il loro stato d'uso. Il concessionario da atto che la struttura sportiva sopra individuata consente lo svolgimento dei servizi cui è destinata, essendo dotata di tutta l'impiantistica e le attrezzature necessarie.

L'Amministrazione comunale fornisce alla Associazione Sportiva concessionaria copia delle chiavi necessarie. E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE FACOLTA' DI RINNOVO E MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA GESTIONE

La durata della concessione e stabilita in 3 anni sportivi, decorrenti dal __/09/2016 al __/09/2019 (salvo diversa decorrenza iniziale in base alla data di aggiudicazione). Si potrà dare corso ad una proroga di pari durata, previa adozione di apposito provvedimento espresso, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 comma 3 lett. g) della L.R. n. 8/2015.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza della concessione, la procedura di scelta del nuovo concessionario non sia ancora conclusa o comunque il nuovo concessionario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, il gestore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata.

E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Lo scopo della presente convenzione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento della struttura sportiva indicata, per finalità sportive e di aggregazione sociale.

L'uso dell'impianto sportivo deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed e garantito, sulla base di criteri obiettivi e trasparenti, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

La finalità prioritaria della Convenzione è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare alle fasce giovanili, agli anziani ed ai portatori di handicap.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:

✓ ricercare la massima qualità nella conduzione della struttura/impianto sportivo e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi e della salvaguardia dell'impianto;

✓ garantire l'uso più aperto, completo ed equo della struttura sportiva, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività, nel rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso della struttura stessa, diversificati per tipologie di utenza;

✓ mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale tramite specifici progetti.

ART. 4 – MODALITA' D'USO E DI ACCESSO ALLA STRUTTURE ED IMPIANTI (PIANO DI UTILIZZO)

L'utilizzo della struttura sportiva comunale e dei relativi impianti si ispira al principio del libero accesso, a favore della generalità dei cittadini del Comune di Arre. L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti e autorizzato dalla Società stessa, tenendo fermi i fini di promozione sociale e i criteri di priorità connessi con le finalità sociali dell'attività svolta dall'associazione stessa.

Possono essere svolte all'interno della struttura, manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità della struttura stessa e nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza.

Al fine di garantire un uso appropriato dell'impianto sportivo, il concessionario si obbliga a rispettare ed attuare il **Piano di utilizzo allegato n. 1**, presentato in sede di gara. Il concessionario può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune.

L'amministrazione ed il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

L'Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, la possibilità di utilizzare gratuitamente la struttura sportiva. Si riserva inoltre la possibilità di concederle in uso gratuito per un numero massimo di 15 giornate l'anno, per iniziative, compatibili con la loro destinazione d'uso, dalla stessa promosse o patrocinate e da comunicarsi al concessionario con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 5 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE

Nella Palestra comunale annessa alla scuola primaria "E. De Amicis" devono essere riservati alle attività scolastiche e del doposcuola i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 8,00 alle ore 16,30 e il sabato mattina.

Il concessionario può disporre degli spazi orari e dei giorni non contemplati nel detto calendario.

ART. 6 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA

Considerato che l'aspetto di promozione sociale è prioritario nella gestione della presente convenzione, il concessionario deve applicare, per l'uso della struttura sportiva, una tariffa che viene decisa annualmente dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe e effettuata dal concessionario. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA. L'uso della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione Comunale e per esigenze scolastiche è a titolo gratuito.

Tutte le entrate provenienti dall'impianto in concessione sono di competenza del concessionario**.**

ART. 7 . OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (PIANO DI CONDUZIONE TECNICA)

Il concessionario è tenuto a nominare prontamente un responsabile per la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto e a comunicarne tempestivamente il nominativo al Comune.

Detto responsabile deve garantire costantemente il corretto espletamento delle attività contenute nel **Piano di conduzione tecnica allegato n. 2.**

In caso di violazione degli obblighi contenuti in tale Piano il Comune, previa diffida ad adempiere ed accertamento della mancata esecuzione nel termine assegnato, provvede d'ufficio con addebito di spese al Concessionario, rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui

al successivo art. 11, che deve essere reintegrato nei successivi trenta giorni.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Salvo quanto previsto dall'art. 7, sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

Sono a carico del Comune, altresì, le utenze gas, acqua, energia elettrica, per tutto il periodo di durata della convenzione. L'assunzione dei relativi oneri a carico del Comune è limitata ai consumi derivanti da un normale e corretto utilizzo dell'impianto sportivo affidato; qualora si rilevassero consumi anomali o non in linea con l'andamento storico, ovvero connessi ad un uso non diligente della struttura, la parte eccedente verrà posta a carico del concessionario.

ART. 9 – CANONE ANNUALE

Il canone annuale corrispettivo per l'affidamento dovuto all'Amministrazione è fissato in complessivi € _____ (diconsi euro _____) oltre all'IVA di legge, come offerto dal concessionario in sede di gara.

Il canone dovrà essere versato al Comune in unica rata alla data del 31 marzo di ciascun anno di durata della convenzione (e delle sue eventuali proroghe).

Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO

Il concessionario è responsabile della gestione dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso sportivo e l'incolumità delle persone che vi accederanno; pertanto ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Arre, relativa all'attività di gestione dell'impianto sportivo e dell'utilizzo, viene assunta dal concessionario.

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto sportivo e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo di rimborsare il danno entro il termine stabilito dal Comune o, alternativamente, ripararlo a sua cura e spese.

L'Associazione stessa pertanto si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, ed eventuali proroghe tecniche, apposite polizze contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro; detta polizza dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

a) conduzione di locali, strutture, impianti, attrezzature e beni in genere loro consegnati;

b) danni a cose in consegna e/o custodia;

c) danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;

d) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);

e) danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), solo nel caso in cui il gestore si avvalga di personale subordinato o parasubordinato o comunque di personale regolarmente assicurato all'INAIL,

con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 per prestatore d'opera infortunato e per sinistro.
La copia delle anzidette polizze dovrà essere depositata presso il Comune entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione della concessione.
Il Comune resta esonerato da ogni qualsiasi responsabilità anche per i danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante gare, allenamenti od altre attività espletate o consentite al concessionario.
Il Concessionario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.
Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "Datore di lavoro". Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Il Concessionario anche in relazione alla capienza dell'impianto, alle sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.Lgs n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/1998.
Il Gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20/07/2013 (Decreto Balduzzi).

ART. 11 CAUZIONE
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti ed a copertura dei danni che venissero arrecati alla struttura in conseguenza della gestione, il concessionario ha costituito la garanzia fidejussoria di Euro 3.000,00 (tremila), a mezzo di polizza fideiussoria bancaria/assicurativa n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____.
Nel caso di inadempienze da parte del concessionario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, nel periodo di durata della convenzione, valersi in tutto o in parte di essa.
Entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto contrattuale, ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il Comune provvede allo svincolo della cauzione.

ART. 12 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO
La Convenzione potrà essere risolta anticipatamente in qualunque momento per grave inadempimento del concessionario, qualora ricorrano i seguenti motivi:
a) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
b) arbitrario abbandono, da parte del concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
c) grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
d) alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;

e) mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria necessarie;
f) mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
g) frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
h) danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
i) comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario normativamente incompatibili con la prosecuzione della gestione;
j) gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato.
Il Comune potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
Il concessionario potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunta eccessiva onerosità della gestione, debitamente documentata. In ogni caso il recesso avrà decorrenza dalla conclusione dell'anno sportivo in corso.
Resta ferma la possibilità di risolvere anticipatamente la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso scritto di entrambe le parti; in tal caso, le parti si impegnano a verificare le obbligazioni attivate fino a quel momento, garantendone di provvedervi/ottemperarvi direttamente in base ai reciproci obblighi.

ART. 13 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione della struttura sportiva e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo dell'Amministrazione.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza delle attività svolta dalla Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite, con diritto inoltre di ispezionare e richiedere i documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme di cui alla presente convenzione.
In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura sportiva (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.
E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno comunicate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 15 giorni dalla data di ricezione, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.
In caso di accertato inadempimento a quanto comunicato, al concessionario verrà assegnato un

ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
L'Amministrazione Comunale ed il concessionario verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione della struttura sportiva e dei relativi impianti sottoscrivendo un apposito verbale.
Semestralmente, ovvero entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ciascun anno sportivo, il concessionario è tenuto a presentare al Comune una rendicontazione dettagliata sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

ART. 14 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale le date di svolgimento delle assemblee previste per l'approvazione del rendiconto annuale, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali, nonché le date delle riunioni del direttivo dell'associazione in cui si trattino aspetti riguardanti l'impianto sportivo. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di assistere a dette assemblee e riunioni tramite la partecipazione di due suoi delegati.

ART. 15 - PUBBLICITÀ
Ogni forma di pubblicità all'interno della struttura sportiva oggetto della presente convenzione è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Arre.
Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro della struttura sportiva. Gli oneri conseguenti sono a totale carico del concessionario.
I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, conformarsi alla sobrietà dell'impianto ed al disposto del capo II del Codice Penale artt. 527-528-529.
Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.
Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Uffici comunali, in ordine alla durata temporale, alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro della struttura sportiva.
Il concessionario e tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

ART. 16 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

ART. 17- DIVIETI
E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stesso in suo danno.
In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa dal sub – concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente il concessionario.

ART. 18 - MODIFICHE
La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione della struttura sportiva stessa. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto scaturente dalla presente convenzione non e soggetto alle norme vigenti in materia di avviamento commerciale.
Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in particolare alla L.R. n. 8/2015.
Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a seguito della stipula della presente convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro ordinario che per competenza e il Tribunale di Padova.
La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Presidente della Polisportiva/Associazione Sportiva

_____

per il Comune
Il Responsabile dell'Area 3 Tecnica e Polizia Locale

_____